

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1971

Riconoscimento ai fini degli aumenti periodici di stipendio della anzianità complessiva di carriera, in favore degli impiegati della carriera di concetto, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che superarono i concorsi e gli esami di progressione nella carriera previsti dal precedente ordinamento

ONOREVOLI SENATORI. — Gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che superarono, in base al precedente ordinamento, gli esami di concorso di progressione nella carriera, per merito distinto o di idoneità, classificandosi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, furono inclusi nella graduatoria unica annuale, in attesa di essere promossi alla qualifica superiore (ex 8°), ai sensi degli articoli 165 e 177 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme ora citate valevano soltanto ed unicamente per il personale direttivo e di concetto.

È noto che le piante organiche delle varie Amministrazioni dello Stato erano rimaste invariate per oltre un decennio: molti impiegati subivano l'ingiustizia di permanere nella qualifica intermedia, senza possibilità di proseguire nella carriera, fino a quando non si rendevano disponibili posti nella qualifica superiore.

Attualmente con l'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 (norme delegate) i suddetti impiegati sono stati collocati, con effetti giuridici ed economici (articolo 141, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), dal 1° luglio 1970, nella qualifica di Segretario principale o equiparata (ex 8°), senza ottenere alcun riconoscimento degli anni di permanenza obbligatoria nella qualifica inferiore.

In base agli articoli 20 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, la promozione alla qualifica di Segretario principale o equiparata, è conferita non più per esami, ma mediante scrutinio per merito comparativo e per merito assoluto, ai Segretari, o equiparati (ex 9°) che abbiano compiuto 8 anni (per gli amministrativi) oppure 7 anni (articolo 99) (per gli amministrativi dei Monopoli di Stato e per i tecnici delle altre Amministrazioni) di effettivo servizio, seguendo i criteri di valutazione previsti dagli articoli 38 e 39 dello stesso decreto presidenziale (anzianità - grado di rendimento

- qualità del servizio - buona condotta, eccetera).

Le predette disposizioni hanno creato una situazione paradossale e avvilente fra il personale della carriera di concetto (Amministrativi e tecnici) di tutte le Amministrazioni dello Stato, che non può essere trascurata.

Infatti, si è verificata l'assurda situazione che due impiegati, i quali alla data del 30 giugno 1970 rivestivano la qualifica di Segretario, o equiparata, sono pervenuti entrambi alla data del 1° luglio 1970, alla qualifica di Segretario principale, o equiparata, con l'identico trattamento economico pur avendo: l'uno l'anzianità dai 15 ai 18 anni, sostenuto e superato gli esami di concorso da 4 a 5 anni; l'altro, minore anzianità, dai 7 agli 8 anni, ed evitato gli esami.

Di conseguenza anche i Segretari, o equiparati, con pari anzianità di servizio del primo, ma che hanno disertato gli esami, sono pervenuti alla qualifica di Segretario principale, o equiparato, con pari trattamento economico.

Evidentemente l'identica situazione si sarebbe verificata anche fra il personale direttivo se non fosse intervenuto, in favore di tali funzionari, il riconoscimento (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079) sia della anzianità complessiva di carriera (primo comma) sia del merito di aver superato i concorsi e gli esami previsti dal precedente ordinamento (terzo comma), attribuendo loro il beneficio di godere alcuni aumenti biennali di stipendio in più di quelli normali.

Le nuove norme delegate (decreto del Presidente della Repubblica n. 1079) hanno completamente ignorato — almeno per quanto riguarda il trattamento economico — l'esistenza del sacrosanto diritto degli impiegati di concetto, vincitori dei concorsi precedentemente espletati da anni.

Detti impiegati, per le loro particolari funzioni, spesso si trovano ad assumere responsabilità corrispondenti o pari a quelle dei direttivi e sono professionalmente preparati a svolgere funzioni di categoria superiore.

Essi non possono subire un trattamento diverso soprattutto nei confronti di colleghi che contano minore anzianità di ser-

vizio e non hanno mai partecipato a concorsi intermedi.

La permanenza di 4 o 5 anni nella qualifica inferiore da parte degli impiegati di concetto che superarono gli esami, non è giusta e tanto meno essa non può essere attribuita a demerito della categoria stessa se si considerano la peculiarità e lo scopo degli esami medesimi.

Anzi, la promozione avrebbero dovuto conseguirla *ipso facto* se le piante organiche fossero state revisionate e tenute aggiornate più spesso, secondo le esigenze di ciascuna Amministrazione.

I decreti sul riassetto delle carriere hanno voluto migliorare la progressione nella carriera degli impiegati civili dello Stato, eliminando e appianando certe anomalie del passato, ma se molti Segretari avessero ottenuto la promozione, a suo tempo, quando superarono gli esami intermedi, oggi avrebbero potuto godere anche del beneficio, meritatamente, previsto dal comma quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 (promozione alla qualifica superiore) e svolgere in modo normale la loro carriera.

Constatato quanto sopra e considerato che, nell'emanare nuovi ordinamenti e nuove leggi, è saggia consuetudine non ignorare le situazioni esistenti, il presente disegno di legge si propone con l'articolo 1 il riconoscimento, a favore del personale della carriera di concetto, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai fini dell'attribuzione, con effetto dal 1° luglio 1970, degli aumenti periodici di stipendio, della anzianità complessiva di carriera eccedente i periodi previsti, per il conseguimento della qualifica di Segretario principale o equiparata, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Solo così si riparerà al torto inflitto a questa categoria di funzionari dello Stato e si darà finalmente loro il riconoscimento meritato.

Le considerazioni che precedono autorizzano i proponenti a ben confidare nell'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di concetto, in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data già rivestiva la qualifica di Segretario principale, o equiparata, o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, è riconosciuta ai fini degli aumenti periodici di stipendio, con effetto dal 1° luglio 1970, l'anzianità complessiva di carriera eccedente i periodi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il conseguimento della qualifica stessa ».